REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31653-2007 proposto da:

C.M.

FALLIMENTO DI S.A., S.A.;

- RICORRENTE -

- INTIMATI -

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata de data 17 luglio 2007 la Corte d'appello di Catania ha rigettato l'appello proposto da C.M. avideso la sentenza che, in accoglimento della domanda proposta dalla curatela del fallimento di S.A., aveva dichiaratta per notar (OMISSIS) del 21 novembre 1995; b) l'atto di costituziore di fondo patrimoniale rotato il giorno seguente dal medesimo notaio.

Per quanto anco rileva, la Corte territoriale: a) ha escluso che la domanda avanzata imponesse l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli della coppia se C.; b) ha ribadito l'assoggettabolta a revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patronomiale, non costituente adempimento di un dovere giuridica, ma espressione di un fine di liberalità; c) ha ritenuto che, nel caso d'apecie, la prossimità cronologica dell'atto di costituzione del fondo e della vendita di alcuni intenobili in favore della C., il rapporto di coniugio tra quest'ultima e il S. e, infine, l'assenza di una seria giustificazione razionale per la costituzione del fondo dimostrassero la dolosa preordinazione di quest'ultima a ridurre le garanzie dei ca ditori.

Avverso tale sentenza la C. propone ricorso per cassazione Affidato a cinque motivi. La curatela del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo notivo di ricorso, si lamenta violazione dell'art. 51 c.p.c., n. 4, dal momento che del collegio di di catania aveva fatto parte il magistrato che era

Rivista di initrazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012, registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376



stato giudice delegato del fallimento del S. e componente del collegio che aveva rigettato l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Secondo la ricorrente, l'eccezione tempestiva, perchè la composizione del collegio giudicante diviene nota solo con pubblicazione della sentenza.

Il motivo è inammissibile, per l'assorbente ragione che, come precisato da Cass., Sezono, 11 marzo 2002, n. 3257, seguita dalla costante giurisprudenza successiva (v., ad etc., Cass. 15 maggio 2007, n. 11187), il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine all'uopo fissato dall'art. 52 cod. proc. civ. non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice; consegue che, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nulli della sentenza. Al riguardo, va rilevito che, ai sensi del menzionato art. 52 c.p.c., comma dell'udienza, se al ricusazione della ricusazione deve intervenire due giorni prima dell'udienza, se al ricusazione della trattazione o discussione di questa, in caso contrario.

Nel caso di specie, emegre dal verbale dell'udienza collegiale del 22 novembre 2006, destinata alla precisazione della conclusioni del processo d'appello, che a dottoressa Cr. compariva come componente del consgio, talchè la deduzione del ricorrente di non avere conosciuto prima del deposito della softenza il nominativo dei giudici chiama di assumere la decisione, è destituita di ogni fondamento.

- 2. Con il secondo motivo si lamentano violazione dalla applicazione degli artt. 169 e 171 cod. civ. e dell'art. 354 cod. proc. civ., per avere la Cotte territoriale escluso che i figli della comia S. C. fossero litisconsorti necessari. La dogliano è infondata, giacchè la costituzione dell'ondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo di inchè, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfactivento dei bisogni della famiglia, ma non della sulla titolarità dei beni stessi, nè implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disconibilità. Deve pertanto escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessario nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il perimo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale (Cass. 15 maggio 2014, n. 10641).
- 3. Con il terzo motivo, si la menta violazione o falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. e segg., per non avere la Corte territorale ammesso la prova per testi destinata a dimostrare la mancata conoscenza, da parte dell'e., dello stato di decozione del marito.

Poichè la sentenza de giustificato la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta con l'irrivogaza delle circostanze dedotte al fine di provare la *inscientia decoctionis*, la censura, sebberto denunci formalmente una violazione di legge, si traduce in sostanza nella prospettazione di un vizio motivazionale.



Ciò posto, va ribadito che la critica contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se, come nella specie, il ricorrente non trascrive i capitoli di prova e non indica i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare (v., ad es. Cass., 23/04/2010, n. 9748).

4. Con il quarto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione della La Paff., art. 67, criticando la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la mala de della C., la quale, al contrario, se avesse voluto pregiudicare le ragioni dei creditori, avrebbe ceduto l'immobile a terzi.

Il finale quesito di diritto si traduce della richiesta di affermazione del principio per cui la creazione di un fondo patrimoniale in presenza di figli minori none aggredirle con l'azione revocatoria.

La questione, in tali termia prospettata, non risulta formulata con l'atto di appello e comunque è manifestamente infondata, alla luce del costante, contrario orientamento espresso da questa Corte (v., di recente, Cass. 08/98/2013, n. 19029), secondo il quale la costituzione del fondo patrimoniale per fron oggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integri, di per sè, adempimento di un di ere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non fovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, ed è pertanto suscettibile di evocatoria, a norma della L. Fall., art. 64, salvo che si comostri l'esistenza, in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, de estremi del dovere morale ed il opposito del solvens di adempiere unicamente a quel dover mediante l'atto in questione.

5. Con quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'ar 95 cod. proc. civ., sottofficando che l'accoglimento di motivi d'appello avrebbe de vivo comportare la soccombenza della curatela in ordine alle spese del processo.

La doglianza non contiene censure specificamente dirette contro la autonoma statuizione sulle spese, ma ripete il proprio fondamento dalla ritenuta fondatezza dei motivi di gravame. Essa, pertanto, è inammissibile.

6. In conclusione, il ricosso va respinto. Non vi è luogo a conuncia sulle spese dal momento che l'intimata curatela non a svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricors

Così decisorin Roma, il 27 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012, registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

*la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'adminazione dei dati personali nel rispetto della privacy

The Real of the Control of the Contr